

ROMA - Anno III (Nuova serie)  
n. 1-2 - Gennaio Febbraio 1987  
Spedizione in abbon. postale -  
gr. III - 70%

## CONTRATTO SCUOLA

# Le Libertà Sindacali

Dire oggi che abbiamo avuto ragione a non sottoscrivere la ipotesi di accordo sul contratto è fin troppo facile: oggi, che un vasto movimento di base, per la prima volta nella storia sindacale della scuola italiana, resiste nella contestazione a contratto ormai siglato, e perfino la stampa officiata e sovvenzionata è costretta a riconoscerlo.

Ma poiché la nostra è battaglia di idee, prima che rivendicazione economico-normativa, ci piace ricordare che forse il punto del nuovo contratto che più ci ha persuasi a non firmare è quel singolare capovolgimento concettuale, avvenuto ventiquattr'ore prima della stesura definitiva dell'ipotesi di accordo, per cui, nella pletora di commissioni cui a diversi livelli è delegata l'attuazione di diversi istituti del contratto, prima si diceva che avrebbero avuto posto «i sindacati firmatari» del contratto, poi invece, mutando la sostanza della cosa, «i sindacati firmatari e maggiormente rappresentativi».

Sotto la formula generica e anodina rispunta nuovamente quella spartizione del potere fra i quattro — CGIL CISL UIL più SNALS — che ha segnato in modo nefasto questa trattativa contrattuale, con il totale cedimento SNALS alla logica confederale; ma che soprattutto ha caratterizzato la politica sindacale del Governo, in particolare nella gestione Falcucci alla P.I. In tale logica chi non è maggiormente rappresentativo non entra nelle commissioni e non fruisce di esoneri o aspettative sindacali: quindi esercita attività sindacale *part-time*, è minimamente presente sul campo, è fisicamente impossibilitato ad ottenere consensi maggiori facendo adeguatamente conoscere le proprie idee. Conclusione: non diventerà mai «maggiormente rappresentativo» e la sua presenza è richiesta solo per legittimare la cosiddetta «maggiore rappresentativa» degli altri.

All'immoralità di questo circolo vizioso il governo affida la tenuta nel tempo dei suoi interlocutori di comodo, e affida anche i nostri soldi, in quanto solo i sindacati «firmatari e maggiormente rappresentativi» discuteranno col governo stesso la destinazione del famoso fondo di

incentivazione dello 0,80%, le cosiddette (da CIGL CISL UIL e SNALS) 50.000 lire lorde *pro-capite*.

E forse, in questa stessa logica, ed in termini poco chiari all'opinione pubblica, i quattro sindacati suddetti hanno assunto l'impegno di non fare sciopero negli scrutini: a mostrare del resto lo zelo che questi sindacati mettono nel paralizzare le armi di difesa della categoria basta leggerli il punto 8.0, ottavo comma, dell'ipotesi di accordo, con la definizione degli spazi orari da destinare alle operazioni di scrutinio (l'ampia fascia di residui delle 210 ore annuali più le 18 ore settimanali rendono im-

possibile qualsiasi blocco degli scrutini finali). E' nota, peraltro, la posizione da noi assunta su queste pagine ed ampiamente pubblicizzata sulla autoregolamentazione del diritto di sciopero, di cui i confederali e lo SNA LS si sono fatti ferventi difensori: a parte qualsiasi altra considerazione, non ci pare che governi inadempienti e ministri mendaci siano i più adatti ad accogliere e scambiare profferte di lealtà e impegni di buona condotta, quando votano leggi che essi per primi disattendono.

Solo da una rifondazione del  
**Agostino Scaramuzzino**

(Continua in quarta pagina)

## ORARIO DI SERVIZIO

# La logica perversa della quantificazione

Il panorama delle posizioni dei diversi sindacati sia sulla parte economica che su quella normativa del contratto della scuola è noto agli esperti che hanno seguito da vicino la vicenda di quasi un anno di trattative, ma è ignorato dalla gran parte del personale della scuola, vittima della ridda confusa e contraddittoria delle dichiarazioni del Ministro della P.I. e dei dirigenti sindacali, purtroppo sempre più professionisti dell'inganno e pertanto sempre più lontani dalla vita reale e dai problemi della scuola.

Tuttavia in questi ultimi quattro mesi (a cominciare dal famoso sciopero del 7 novembre e dalle contestazioni espresse in tale occasione contro i vertici e le piattaforme dei sindacati più in vista SNALS e Confederazioni, specie la CGIL, che è il maggior responsabile dell'appiattimento della funzione docente e di quella amministrativa ed ese-

cutiva del personale della scuola) non è mancata alla base l'intuizione che si stava dando vita ad un contratto capestro, sia sotto il profilo economico che sotto quello normativo.

Da qui l'allargamento della protesta, articolatasi intorno alle tesi della piattaforma della F.I.S. formulata dai suoi organi statuari e sancita nelle varie assemblee della primavera scorsa. Da qui il sorgere dei Comitati di base nella gran parte delle scuole, specialmente a Roma, che, in un contesto di autonomia, hanno ricalcato la piattaforma F.I.S., incentrata su di un principio fondamentale, volutamente ignorato dalle Confederazioni e perduto per strada dallo SNALS sempre più asservito alla logica dell'accomodamento e della spartizione del potere: l'atipicità della funzione docente. Attorno a tale principio ruotano tutti i punti della piattaforma F.I.S., a cominciare dal sistema retributivo, da agganciare, come prescritto

# CONTRATTO

## Il nostro no

## Perché

MODULARIO  
N. 382



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

L'ANNO 1988 IL GIORNO 9 DEL MESE Febbraio ALLE ORE 22. IN ROMA, NELLA SEDE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA -

PALAZZO VIDONI

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA COMPOSTA DA:

- ON. LE REMO GASPARI - MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - PRESIDENTE;

- ON. LE PIER LUIGI ROMITA - MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;  
- ON. LE GIANNI DE MICHELIS - MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;  
- SEN. FRANCA FALCUCCI - MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;  
- SEN. BENEAMINO FINOCCHIARO - SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MINISTERO DEL TESORO.

E LA DELEGAZIONE SINDACALE COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

- C.G.I.L.  
- C.I.S.I.L.  
- U.I.L.  
- C.O.N.F.E.S.A.L.  
- C.I.D.A.  
- C.I.S.A.L.  
- C.O.N.F.E.D.I.R.  
- C.I.S.A.S.  
- U.S.P.P.I.  
- S.N.I.A.  
- F.I.S.  
- U.N.A.M.S.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO,

PER IL TRIENNIO 1985/1987 L'IPOTESI DI ACCORDO RIGUARDANTE IL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DI CUI ALL'ART.8 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N.68, NEL TESTO CHE SEGUE CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

*Remo Gaspari*  
*Franca Falcucci*  
*Gianni De Michelis*

DELEGAZIONE SINDACALE

C.G.I.L. *6614 - Scuola*  
C.I.S.I.L. *6614 - Scuola*  
U.I.L. *6614 - Scuola*  
C.O.N.F.E.S.A.L. *6614 - Scuola*  
C.I.D.A. *6614 - Scuola*  
C.I.S.A.L. *6614 - Scuola*  
C.O.N.F.E.D.I.R. *6614 - Scuola*  
C.I.S.A.S. *6614 - Scuola*  
U.S.P.P.I. *6614 - Scuola*  
S.N.I.A. *6614 - Scuola*  
F.I.S. *6614 - Scuola*  
U.N.A.M.S. *6614 - Scuola*

Ecco il « verbale » del contratto; la F.I.S.; membro della delegazione sindacale, non l'ha sottoscritto.

On. Bettino Craxi  
Presidente del Consiglio  
On. Remo Gaspari  
Ministro per la Funzione Pubblica  
Sen. Franca Falcucci  
Ministro per la P.I.  
On. Giovanni Goria  
Ministro del Tesoro - ROMA

Questa Federazione invia, con la presente, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 della legge 29-3-1983, n. 93, le proprie osservazioni in merito all'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del personale della scuola, sottoscritta dalle altre organizzazioni sindacali il 9-2-1987.

Con riferimento al punto 1.0 dell'ipotesi di contratto si osserva che l'efficacia temporale dell'accordo è relativa al periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987; siccome l'art. 13 della citata legge n. 93 stabilisce, al secondo comma, che «la disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative», non occorre stabilire, nel 2° comma del punto 1.0, che gli effetti economici «si protraggono fino al 30 giugno 1988»; in base al primo comma del medesimo art. 13 nessuna scadenza, nell'intera ipotesi di contratto, può essere fissata in data posteriore al 31-12-1987.

Con riferimento ai punti 2 e 3 (stipendi e retribuzione individuale di anzianità) la F.I.S. esprime il proprio netto dissenso nei confronti della soppressione degli avanzamenti per classi e scatti e chiede il ripristino di tali avanzamenti; si osserva in merito che l'art. 3 della citata legge n. 93 parla di «regime retributivo di attività» con riferimento, a parere di questa Federazione, all'entità della retribuzione ed alla permanenza nelle varie classi, non all'intero sistema retributivo che, essendo stato recentemente introdotto con legge ordinaria (11 luglio 1980 n. 312) rimane nella sfera

(Continua in quarta pagina)

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

# NO

al salario!

CUSI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

dall'art. 3 della legge 477-1973, alla retribuzione dei docenti universitari, per continuare col reclutamento, mediante sistemazione del personale idoneo e rivalutazione dei titoli professionali, con l'aggiornamento (da attuare mediante soggiorni allo estero per gli insegnanti di lingue, distacchi presso strutture pubbliche e private, scambi di esperienze, collegamenti con l'Università, che dovrebbe essere sempre più indirizzata verso la formazione di corsi di laurea finalizzati alla docenza, e non attraverso la frequenza di appositi corsi affidati ai cosiddetti formatori e agli IRRSAE), con la riduzione dell'orario di insegnamento, l'istituzione del ruolo unico — pur mantenendo l'articolazione fra i diversi gradi di scuole —, l'introduzione del *part-time*; prevedendo uno stato giuridico che rafforzi gli strumenti di tutela della categoria e quindi del sindacato (purtroppo sempre più destituiti di potere negli

Francesco Pezzuto

(Continua in quarta pagina)



# Federazione Italiana Scuola

(A.N.I.T.L.A.C. - F.L.S. - L.A.S.P.A.T.A.S. - S.E.I.O.S. - S.N.A.O.S.  
S.S.S. - U.N.A.M.S. - U.S.I.)

Via Lucullo 4 - 00187 ROMA - Tel. 461969 - 4750005 - 4940519 - 5111571

---

## PERCHE' LA F.I.S. NON HA FIRMATO:

- ancora una volta non viene riconosciuta la professionalità del personale della scuola;
- ancora una volta viene rafforzato il monopolio dei sindacati di « regime »;
- ancora una volta viene premiata la logica della quantificazione (210 ore annue) in evidente contrasto con la atipicità della funzione docente;
- ancora una volta viene penalizzato il personale della scuola con l'annullamento della progressione di carriera e il mancato passaggio di livello riconosciuto ai soli capi d'istituto;



opera dei cosiddetti « formatori ».

## PERCHE' LA F.I.S. PROSEGUE LO SCIOPERO:

- per dimostrare ai sindacati firmatari che la categoria non li riconosce più come suoi rappresentanti ;
- per riaprire la trattativa e ridiscutere il contratto come previsto dalla legge quadro ;
- per impedire la tacitazione della categoria con il pagamento di pochi spiccioli e boicottare gli aspetti normativi del contratto ;
- per restituire dignità alla categoria e per aprire il discorso di una nuova **COSTITUENTE SINDACALE**.

---

# COLLEGHI, CONTINUIAMO A BLOCCARE GLI SCRUTINI

Da affiggere nella Scuola o Istituto nell'apposito spazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della L. 249-1968 e dell'art. 60 del D.P.R. 417-1974



# Perché

(dalla prima pagina)

competenza della legge ordinaria. In merito al punto 4 si chiede la distribuzione, come lavoro straordinario, del tempo impiegato per la correzione delle prove scritte, limitatamente agli insegnanti che sono attribuiti alla classificazione trimestrale o quadrimestrale di tali prove; si chiede altresì la retribuzione di tutte le prestazioni che, essendo differenziate come la partecipazione ad un o più consigli di classe, non sono riconducibili alle 20 ore mensili di cui all'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

Con riferimento a tali ore si osserva che appare del tutto fuor di luogo determinare obblighi di servizio entro limiti temporali riferiti ad un intero anno (punto 8, comma 1); gli obblighi di servizio sono normalmente determinati con riferimento alla settimana lavorativa e si può al massimo fare riferimento al mese, considerando la particolare natura delle prestazioni non di insegnamento.

Si chiede pertanto che vengano conservate le 20 ore mensili di cui al citato art. 88 del D.P.R. n. 417.

Con riferimento al punto 5 (fondi di incentivazione) si chiede che una parte dei fondi sia riservata all'applicazione del titolo secondo del decreto legge 30-1-1976 n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88 (passaggio anticipato per merito distinto).

Tali norme di legge, con opportuni adattamenti alla nuova situazione retributiva, consentono una incentivazione riferita alla qualità del servizio e costituiscono la base per l'eliminazione della discriminazione introdotta, nei confronti degli insegnanti, dall'art. 19 della legge 22-5-1982 n. 270.

In merito all'aggiornamento ed alla formazione in servizio del personale (punto 6) si chiede, in primo luogo, l'eliminazione del punto 6.7, per violazione di legge; art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che è legge delegata, parla infatti di « attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola » non già di aggiornamento e formazione, che costituiscono una premessa nei confronti di una efficace azione educativa.

La F.I.S. dissente inoltre dallo intero impianto del punto 6; la formazione del personale deve infatti precedere l'assunzione in ruolo e lo aggiornamento non può essere considerato come un impegno collegiale avente carattere di continuità. Il personale che ha avuto adeguata formazione deve infatti procedere autonomamente all'aggiornamento della propria preparazione e soltanto in presenza di particolari necessità può essere chiamato a frequentare corsi organizzati dall'Amministrazione.

La F.I.S. chiede poi che l'intero punto 7 (criteri di attuazione della

mobilità) sia trasferito nella parte programmatica (dichiarazione di intenti del Governo). Si tratta infatti, anche in questo caso, di violazione di legge ordinaria, dato che l'art. 19 della legge 29-3-1983 n. 93 esclude la mobilità sia per gli insegnanti del settore primario (appartenenti a diverso livello) sia nei confronti degli insegnanti di scuola media, in quanto il profilo professionale esclude intercambiabilità per il contenuto che specificatamente lo definisce.

Tra le cattedre di scuola media e quelle degli istituti secondari superiori non vi è infatti coincidenza né per i programmi di insegnamento, né per i raggruppamenti delle materie di insegnamento, né per i programmi degli esami di concorso. Anche questa è materia regolamentata con legge ordinaria (D.P.R. 31-5-1974 n. 417) che pertanto può essere rinnovata soltanto mediante strumento legislativo di pari efficacia; con riferimento al merito della questione, si osserva che la mobilità praticamente illimitata del personale di ruolo pregiudica gravemente, per alcune discipline, la soluzione del problema dei precari e dei nuovi aspiranti all'insegnamento.

Per quanto riguarda il punto 8 (orario di lavoro) si veda quanto è scritto sopra, in merito al punto 4.

La F.I.S. chiede poi la soppressione del punto 17.6 (tutela dei dipendenti dirigenti sindacali); a parte la immotivata discriminazione da esso introdotta, appare illogica e offensiva per la stessa organizzazione sindacale, la trasformazione del tutelante in tutelato.

La FIS chiede inoltre che il punto 19.0 sia così riformulato: « al personale destinatario del presente accordo che sia cessato o cessi dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta il trattamento economico a regime viene attribuito, anziché alle scadenze previste dal punto 2 con decorrenza dal giorno dell'entrata in vigore del decreto recettivo del presente accordo (mediante riliquidazione della pensione e della buonauscita), se già cessato dal servizio; con decorrenza dal primo giorno dell'ultimo mese di servizio, negli altri casi.

Infine la F.I.S. fa presente la necessità di includere, nella parte programmatica, una norma a favore del personale A.T.A. che assunto recentemente, sarà licenziato per raggiunti limiti di età senza poter raggiungere il diritto alla pensione.

Ai sensi del citato art. 6 della legge n. 93 la F.I.S. si riserva di firmare il testo definitivo dell'accordo, dopo la presa in considerazione della presente.

Con la viva speranza che i destinatari della presente vogliano riesaminare con la massima attenzione l'ipotesi di accordo per il contratto del personale della scuola, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale F.I.S.  
Prof. Modesto Ghio

# Quantificazione

(dalla prima pagina)

ultimi dieci anni), senza però introdurre forme di strapotere sindacale nei settori economici e di discriminazione giuridica fra le diverse organizzazioni.

I Comitati di base e l'indubitabile successo ottenuto soprattutto in occasione degli scioperi da essi indetti sono certamente l'indizio più macroscopico dell'insoddisfazione della categoria docente che chiede sempre più insistentemente perequazione economica, rivalutazione della professionalità e rispetto della dignità della propria funzione.

La logica della quantificazione è pertanto incompatibile con le esigenze naturali della funzione docente così come di altre categorie, a cominciare da quella dei medici, che hanno sospeso le trattative denunciando la logica intercompartimentale del Governo e delle Confederazioni, in particolare della CGIL, con la quale si presume di poter cancellare, con spirito veteromaxista, le differenze specifiche. A siffatta logica di appiattimento, scaturita dai cosiddetti accordi intercompartimentali — non sottoscritti ovviamente dalla F.I.S. — che ponevano a priori, senza la necessaria valutazione delle esigenze del mondo della scuola, tetti economici da non sfondare, lo SNALS ha finito per adeguarsi sottoscrivendo un accordo economico che penalizza la professionalità e l'anzianità (più volte sbandierate da questo sindacato come cavallo della sua battaglia), in quanto fa scivolare di un anno i miglioramenti economici, li distribuisce a regime (la triennalità non è più 1985-1987, ma 1986-1988 e gli aumenti vengono dati per un terzo all'anno), blocca per tre anni la progressione economica e congela gli scatti biennali al dicembre 1986. Gli stessi miserevoli aumenti, considerati al netto, riportati al processo inflattivo, a fronte della caduta dei diritti sociali di varia natura, sono uguali a zero, in barba alla cosiddetta perequazione.

Sul piano negativo risponde un incremento degli oneri, soprattutto per quanto riguarda le attività connesse con il funzionamento della scuola. Ma lo SNALS, come dicevamo, sentendo scricchiolare sotto i piedi il terreno della base, ha finito qualche ritrosia alla firma, per poi accontentarsi di qualche aggiustamento di facciata e correre a firmare, essendo stato raggiunto l'obiettivo reale di quel sindacato, la cosiddetta autonomia della scuola, che gli consente un ruolo di potere economico, di possibile favoreggiamento clientelare nella gestione del cosiddetto fondo di incentivazione.

Il referendum potrà essere uno strumento per smascherare tale stato di cose? Lo chiediamo a gran voce e ce lo auguriamo.

F. P.

Prof. **Agostino SCARAMUZZINO**  
Via D. Oliva 48  
00137 ROMA

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli, G. Occhini - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip « 82 » s.r.l. Via Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

## Sul piano della politica dei fatti

### Il no all'accordo scuola dei compagni di Democrazia Consiliare del Direttivo CGIL Scuola

La nostra valutazione negativa sull'ipotesi di accordo si può condensare nella constatazione che nessuna novità significativa viene introdotta nel concreto funzionamento delle scuole, fatto questo essenziale rispetto alla pluriennale politica governativa che punta a far marcire la istruzione pubblica.

Non cambia la condizione retributiva della categoria, pur se l'accordo consente un limitato recupero del potere d'acquisto, nel senso che, non si è raggiunta una retribuzione gratificante rispetto ad un pieno impegno professionale. Né l'acquisizione del salario accessorio rovescia questa situazione sia per la sua esiguità e sia perché i criteri di accesso nella migliore delle ipotesi consentiranno una razionalizzazione dell'esistente.

In questo quadro non trovano motivazioni valide gli aumenti nettamente superiori per i direttivi che non giustificati da cambiamenti di funzioni, sono solo all'interno della logica del premio al ruolo gerarchico.

In sostanza anche nella scuola si è verificata una rottura tra le OO.SS. ed una parte significativa dei lavoratori, rottura sia sui contenuti che sulla caduta verticale della democrazia sindacale. Questa rottura ha dato vita ad una vasta e positiva ripresa del protagonismo di base che pone al sindacato ed in particolare alla CGIL gravi problemi di recupero di un rapporto positivo con i lavoratori. Noi crediamo che sia possibile con iniziative concrete quali una spinta decisa verso la costituzione dei consigli dei delegati sui posti di lavoro e una consultazione vera tramite referendum vincolante e per tutti sull'ipotesi di accordo, oltre ad una riflessione interna sul modo di essere sindacato, anticipando la conferenza d'organizzazione.

Sul versante dei contenuti, a parte il valore determinante dell'esito referendario, crediamo indispensabile da un lato il recupero di una linea relativa ai temi dell'unicità della funzione docente e dell'orario onnicomprensivo e dall'altro non consideriamo chiusa la vertenza scuola nel senso che il sindacato deve impegnare il governo a tradurre in legge entro la fine dell'anno scolastico la revisione del reclutamento con il superamento del concorso e, entro l'attuale legislatura, la formazione universitaria dei docenti, i 25 alunni per classe, la riduzione d'orario delle maestre di scuola materna e l'ampiamiento dell'organico. E' chiaro che da parte sindacale il raggiungimento di questi obiettivi può essere realizzato solo con il coinvolgimento e la mobilitazione

dei lavoratori. Infine dichiariamo la nostra valutazione negativa sulla adozione dei codici di regolamentazione delle forme di lotta che da un lato non riteniamo idonei a stabilire alleanze e a ricercare il consenso degli utenti (cosa che si fa invece con la qualità dei contenuti) e dall'altro potenziano il processo di istituzionalizzazione del sindacato, approfondendo la distanza tra organizzazioni sindacali e lavoratori.

## Le libertà sindacali

(dalla prima pagina)

rapporto pubblico-privato, Stato-cittadino, da una più diffusa coscienza di partecipazione alle scelte, può venire una corrispondenza di ceti produttivi, in quanto tali, alle decisioni vitali per il paese; non a caso, nel contesto attuale, quanto più i sindacati ufficiali si impegnano in prima persona e ai massimi livelli — Genova docet — tanto più mostrano di non rappresentare affatto i veri interessi del mondo del lavoro, ma di essere solo attenti al mantenimento del proprio peso negoziale nel panorama politico e partitico italiano; né, pertanto, può darsi alcun credito ad operazioni di azzeramento di questi sindacati, e di rifondazione dall'interno di essi.

Non a caso il fenomeno del terrorismo politico si ripresenta con virulenza, non riassorbito e sanato, ma solo tacitato: ciò è inevitabile quando uno Stato, a fronte del grande dilemma dei tempi moderni, giustizia e/o libertà, non si mostra né giusto, né liberatore, quando non risponde alle richieste di socialità e di partecipazione, ma neppure legittima le istanze e le deleghe che la società viene esprimendo. Quando lo Stato accredita taluni come interlocutori validi della dinamica sociale e ghettizza altri, criminalizzandone le forme di espressione e di azione col sovrapporre a leggi e ad istituti che, bene o male, li tutelerebbero, una selva di disposizioni amministrative e di interpretazioni autentiche defatiganti ed alienanti.

A fronte di tali degenerazioni istituzionali il sindacato non può limitarsi ad una pratica politica di autonomia neutrale, senza individuare nell'azione sindacale il luogo privilegiato di uno scontro politico dal quale non ci faremmo senz'altro cogliere impreparati; perciò lanciamo l'appello ad una nuova Costituente sindacale.

A. S.

Importi annui aggiuntivi, per livello e classi di anzianità, validi per le costituzione della retribuzione di anzianità spettanti dal 1° gennaio 1988

Classi e scatti biennali	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI Maestri	Livello VI Doc. dipl. sc. sec. sup.	Livello VII Sc. media	Livello VII Doc. laur. sc. sec. sup.	Livello VIII Acc. Cons.	Livello IX Pers. dir.	Ispettori Tecnici periferici
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	14.000	18.000	18.000	28.000	28.000	30.000	30.000	28.000	28.000	40.000
IV	26.000	48.000	54.000	64.000	64.000	78.000	78.000	76.000	76.000	100.000
V	50.000	80.000	90.000	100.000	100.000	126.000	126.000	124.000	124.000	160.000
VI	86.000	128.000	162.000	172.000	172.000	198.000	198.000	196.000	196.000	280.000
VII	122.000	188.000	234.000	244.000	244.000	270.000	270.000	280.000	280.000	400.000
VIII	170.000	248.000	318.000	328.000	328.000	390.000	390.000	400.000	400.000	520.000
IX	218.000	308.000	414.000	424.000	424.000	510.000	510.000	520.000	520.000	724.000
IX-1	266.000	380.000	510.000	520.000	520.000	630.000	630.000	640.000	640.000	940.000
2	314.000	452.000	606.000	616.000	688.000	750.000	870.000	772.000	772.000	1.180.000
3	362.000	524.000	702.000	712.000	784.000	870.000	990.000	904.000	916.000	1.420.000
4	422.000	608.000	810.000	820.000	892.000	990.000	1.110.000	1.036.000	1.060.000	1.660.000
5	482.000	692.000	930.000	940.000	1.012.000	1.110.000	1.230.000	1.180.000	1.216.000	1.900.000
6	542.000	776.000	1.050.000	1.060.000	1.132.000	1.230.000	1.350.000	1.336.000	1.372.000	2.140.000
7	578.000	824.000	1.122.000	1.132.000	1.204.000	1.314.000	1.434.000	1.504.000	1.540.000	2.284.000
8	614.000	872.000	1.194.000	1.204.000	1.276.000	1.398.000	1.518.000	1.612.000	1.660.000	2.428.000
9	650.000	920.000	1.266.000	1.276.000	1.348.000	1.482.000	1.602.000	1.720.000	1.780.000	2.572.000
10	686.000	968.000	1.338.000	1.348.000	1.420.000	1.566.000	1.686.000	1.828.000	1.900.000	2.716.000
11	722.000	1.016.000	1.410.000	1.420.000	1.492.000	1.650.000	1.770.000	1.936.000	2.020.000	2.860.000
12	-	-	-	-	1.564.000	-	1.830.000	-	-	-
13	-	-	-	-	1.636.000	-	1.890.000	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	1.950.000	-	-	-

NOTA: per l'anno 1987 gli importi di cui alla presente tabella sono corrisposti nella misura del 65 per cento, in dodicesimi.